6942-41

Dott. GIOVANNI ROTONDI

RICERCHE

sulla produzione legislativa dei Comizi romani

ESTRATTO
dal periodico « **Il Filangieri** », *nn. 9-10, 1911*

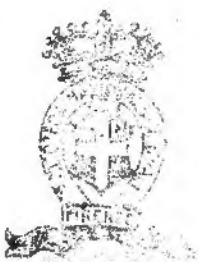

SOCIETÀ EDITRICE LIBRARIA
Milano - Via Ausonio, 22 - Gall. De Cristoforis, 54-55

Milano, 1911. — Scuola Tipo-Litografica « Figli Provvidenza ».

Il materiale raccolto per la compilazione di un elenco delle leggi comiziali romane a noi note (1) mi ha suggerito, sul carattere e la portata delle nostre cognizioni in materia, alcune considerazioni che possono avere un certo interesse per l'apprezzamento dell'attività legislativa dei comizi nell'età repubblicana. Un simile bilancio — se mi si permette l'espressione — si presenta tanto più conveniente ora che la dottrina storica e romanistica sembra trovarsi, in ordine a questo campo del diritto pubblico, in una specie di stasi. Dopo le opere fondamentali del Mommsen, del Lange, dell'Herzog, del Willems, dopo il pullulare di monografie d'ogni genere sui comizi, sulle leggi in generale o su leggi singole o singoli periodi o campi d'attività legislativa, la dottrina si è, da un ventennio a questa parte, rivolta con manifesta preferenza ad altri campi che offrivano un interesse più vivo e la speranza di risultati migliori. Mentre i più gravi problemi della storia — segnatamente quella delle origini — sono stati sottoposti a una completa revisione, e nel diritto privato la dottrina interpolazionistica ha operato in più d'un ramo una vera rivoluzione, quella parte del diritto pubblico che riguarda la legislazione comiziale resta sempre — salvo sporadiche trattazioni speciali, e i rapidi cenni nei trattati generali — press'a poco allo *statu quo*.

Ciò sembra dovuto alla constatazione, più intuita forse che non espressa, che — secondo ogni presumibilità — le nostre cognizioni in questo campo non abbiano a sperare molto da nuove ricerche. E veramente, la massa delle fonti letterarie, da cui deriva la maggior parte delle notizie relative, è ancora oggi press'a poco qual'era dopo le grandi scoperte del rinascimento, pur tenendo conto dei notevoli, ma rari, ritrovamenti posteriori: nel campo giuridico, anche le scoperte più importanti — basti ricordare le istituzioni di Gaio — hanno dato a questo campo della storia del diritto un contributo relativamente esiguo, per una serie di ragioni che dovrò rilevare. Le iscrizioni che di tratto in tratto vengono alla luce dànno pure un contributo assai limitato, tenuto conto che solo le più antiche, e quasi esclusivamente quelle italiche, possono qui interessare (2). Dai papiri,

(1) ***Leges publicae populi romani***, in corso di pubblicazione nell'*Enciclopedia giuridica italiana*, alla voce *Comitialis lex*.

(2) L'ultima, veramente importante, è la tavola di bronzo, scoperta dal GATTI nel 1908 e, un nuovo frammento, nel 1911, che porta una *lex data* dell'anno 90 a. C.

6942-41

a cui in questi ultimi tempi si è rivolta con tanto successo l'attività dei filologi e dei giuristi, non è a sperar molto: io non vi trovai che scarsissimi accenni indiretti di leggi: già note — fortunatamente — chè altrimenti sarebbero affatto insufficienti. E poi, la dominazione romana si è radicata in Egitto in un'epoca in cui l'attività comiziale era già esaurita nella metropoli, e d'altra parte la gran massa delle *leges* — quelle di diritto pubblico — non vi poteva avere applicazione nè interesse: più che da documenti privati o amministrativi si potrebbe sperare da frammenti di opere storiche o giuridiche; ma, dato l'ambiente schiettamente ellenistico dell'Egitto romano, i tesori di cui i papiri arricchiscono la letteratura greca non paiono destinati ad avere che un magro riscontro nei riguardi della latina (1).

Lo studio dell'attività legislativa dei comizi non è quindi di quelli in cui l'incalzare di nuovi materiali offra la possibilità, anzi la necessità, di una continua revisione: lo stato delle nostre cognizioni rispecchia necessariamente il carattere stazionario delle fonti.

Di fronte a questo stato del materiale, è ovvia la domanda: quanta parte della produzione legislativa comiziale noi conosciamo, e di quanta dobbiamo ritenere, per ora almeno, perduta ogni memoria? e dei vari periodi cronologici, dei vari rami organici della produzione legislativa, quali, e in qual diversa misura, le fonti ci fanno meglio conoscere? Il problema importa, come è facile vedere, per poterci formare una idea della valutazione complessiva che dobbiamo fare delle nostre cognizioni, e della legittimità, quindi, delle conclusioni generali che tiriamo da esse. Quando, per esempio, basandoci sui dati delle fonti, diciamo che la produzione legislativa fu scarsa in un dato periodo o in un dato campo, bisogna assumere come premessa che noi conosciamo quella parte in modo completo o per lo meno in ugual misura che le altre, altrimenti quelle conclusioni non sarebbero che il risultato d'un equivoco: salvo, ben inteso, il concorso di argomenti di altra natura. Fatta rilevare l'importanza del problema — che, del resto, può trasportarsi in un più d'un altro campo — io mi limito ad esporre alcuni criteri generali, e a tentarne l'applicazione in qualche caso in cui mi è sembrata meno remota la possibilità di giungere a qualche utile risultato.

Anzi tutto, dopo uno sguardo complessivo alle svariatissime fonti da cui provengono le cognizioni relative alle *leges*, il loro carattere frammentario si rivela in questo campo, come, del resto, in tanti altri rami della scienza dell'antichità classica, in un modo impressionante; si sarebbe quasi tentati di dire umiliante. Narrazioni, più o meno complete, di storici; accenni di giureconsulti, di oratori, di poligrafi; citazioni sporadiche e lacunose in opere grammaticali e lessicali: ecco, oltre le epigrafi e le monete, le fonti

(1) L'unica scoperta finora veramente notevole anche per questo campo è quella dei frammenti di una nuova epitome di Livio (libri 37-40 e 48-55) editi in *P. Ox.*, 4, pagg. 90 e seg., e largamente studiati dal Kornemann, *Die neue Livius-epitome aus Oxyrhynchus*, in *Klio*, 2 Beiheft.

in cui siamo costretti a racimolare le notizie per combinarle, integrarle, ordinarle nei limiti del possibile: ma quale sia stato l'autore di ogni singola legge, quale l'occasione storica che l'ha provocata, quale il suo contenuto esatto, sono problemi a cui in un troppo gran numero di casi non è assolutamente possibile dare una risposta esauriente. E — sopratutto — quale parte rappresentano le poche centinaia di leggi che riusciamo a conoscere sulla intera produzione dei comizi repubblicani? Come tirare, da una congerie di materiali disparati e incompleti, conclusioni complessive? A qualche modesto risultato d'ordine generale io credo si possa pervenire e — non sembri un paradosso — lo stesso carattere frammentario e l'origine disparata delle notizie possono essere un sussidio prezioso.

Esso infatti, come permette, entro certi limiti, una specie di controllo sulla attendibilità delle singole notizie, così autorizza ad argomentare il carattere più o meno completo di una singola fonte e, complessivamente, con una sufficiente base di probabilità se non di certezza, la estensione e la natura delle presumibili lacune. È chiaro infatti che se — per ricorrere a una ipotesi estrema — le singole notizie fossero conservate ciascuna in una sola delle fonti da noi utilizzabili, dovremmo pensare che con tutta verosimiglianza non conosciamo che una parte minima della produzione intera, senza neppure essere autorizzati a credere che sia almeno la parte più importante: mentre, per converso, se le leggi fossero a noi note tutte e singole attraverso ciascuna di tali fonti (1), avremmo una fortissima presunzione in favore della ipotesi che le conoscessimo tutte o quasi. Nella realtà, non si verifica nè l'una nè l'altra delle ipotesi estreme: giova quindi entrare più addentro nell'esame della natura delle varie fonti.

Io distinguo, a questo riguardo, fonti dirette e indirette; riferendo alle prime gli storici che svolgono un determinato periodo e i giuristi che espongono un determinato argomento, alle seconde gli oratori che richiamano una legge a suffragio della loro tesi, gli scrittori che ne ricordano un particolare o un aneddoto, le iscrizioni che ne conservano la notizia o il testo. La distinzione — alla quale, ben inteso, io sono lungi dal dare un valore stabile ed assoluto — importa in quanto nelle fonti del primo gruppo è almeno da presumere che lo scrittore dia un'esposizione intenzionalmente completa, o per lo meno organica, ricordando tutti i fatti — nella specie le leggi — del periodo o del ramo di cui si occupa, o almeno tutte quelle che secondo le sue cognizioni ed il suo punto di vista, arrivano a un grado di importanza press'a poco uguale; sicchè, constatata una lacuna,

(1) In questa ricerca le singole fonti si considerano isolamente, in quanto cioè formano per noi mezzi autonomi di cognizione: è quindi necessario prescindere dall'esame dei rapporti di interdipendenza tra un autore e l'altro; segnatamente — per il periodo di cui mi occuperò — tra Livio e Polibio e tra questi due e i posteriori, specie Plutarco, Valerio Massimo, Dione Cassio. Vedi in argomento p. es. Franzò, in *Riv. st. ant.*, XI, 531 e segg. Poichè qui si fa questione dell'esistenza, non dell'originalità e del grado di attendibilità delle singole attestazioni: e anche ammessa, come si deve, in misura assai larga, la derivazione di quegli ultimi da Livio, dove questo tace, le loro notizie hanno un carattere autonomo in quanto rispecchiano una fonte diversa.

si è autorizzati a ricercarne la causa (1). Nelle seconde invece il richiamo a una singola legge è da considerarsi come casuale, in quanto lo scopo dello scrittore non è di darne notizia ordinata, ma semplicemente di giustificare un'affermazione o ricordare una particolarità: e non diversamente si deve dire delle fonti epigrafiche, perchè solo il caso ha riposto in luce piuttosto l'uno che l'altro frammento di legge comiziale. Se Festo, ad esempio, o Gellio, o anche Cicerone, tacciono di una legge, sia pure delle più importanti, è chiaro che di una lacuna nel senso accennato non si può parlare. Precisamente questo carattere casuale, così inteso, mentre toglie al materiale di questo secondo tipo ogni carattere organico, permette di utilizzarlo come controllo delle fonti organiche, e servirsene di base per induzioni generali.

Delle fonti storiche sulle *leges* la più ampia ed organica sono gli annali di Livio: perciò io mi propongono di limitarmi a un'applicazione degli accennati criterii ad essi; restringendomi anzi alla seconda parte dei libri conservati (21-45): il periodo corrispondente alla prima deca — delle origini e poco prima della *lex Hortensia* — è, specialmente per le rogazioni legislative, così irto di dubbi che offre un terreno troppo malfido a un esame comparativo (2). Io mi propongo quindi di esaminare la serie delle rogazioni legislative le cui date — secondo le determinazioni più attendibili — cadono tra il 218 e il 166 av. C., rilevando anzitutto quali ci siano note esclusivamente attraverso il racconto di Livio, quali da questa e altre fonti insieme, quali da altre soltanto. È chiaro che, limitato il termine di confronto a una fonte unica, servono di controllo tutte le altre, anche di carattere storico, abbraccianti una maggiore o minore porzione di quel periodo medesimo.

Al cinquantennio che corre dall'inizio della 2.ª guerra punica alla fine della guerra macedonica — il periodo culminante nello sviluppo della costituzione romana, prima che scoppii la crisi interna che ha il suo maggior esponente nei moti graccani — si assegnano 102 rogazioni. La data è per moltissime attestata direttamente, per altre argomentata sulla base di indizi di vario genere, per altre infine — di cui devo pur tener conto qui, salvo esaminarle a parte in seguito — circoscritta solo in via approssimativa tra due termini estremi, o anche solo « non oltre » un termine estremo.

---

(1) Devo insistere sul valore convenzionale che do, qui e nel seguito, alla parola *lacune*, intendendo fatti storici — nella specie, rogazioni legislative — avvenuti nel periodo di cui l'A. si occupa e di cui egli, quale che ne sia la cagione, non fa cenno. Prescindo quindi completamente dalle *lacune* in altro, e più tecnico, significato, derivanti da perdita del ms., o da sua cattiva conservazione, o da omissioni del copista: cfr., per questi vari tipi in LIVIO, J. VAHLEN, in *Sitzungsberichte der K. Preuss. Akad.*, 1909, 1086 e seg.

(2) Può interessare l'indicazione complessiva delle principali fonti per le leggi di quel periodo, a parte l'autenticità delle notizie: la principalissima è sempre LIVIO; più della metà delle notizie ha lui per fonte unica: seguono, a molta distanza, tra le fonti latine, CICERONE, TACITO, VALERIO MASSIMO, FESTO, GELLIO, PLINIO, VELLEIO: le fonti giuridiche ne accennano per lo più di sfuggita, e quasi esclusivamente nel frammento di POMPONIO, *de orig. juris*, solo dodici, su circa 130 in tutto: tra le greche DIONIGI, PLUTARCO, specie nelle vite di *Poplicola* e di *Camillo*, DIONE CASSIO, sì negli scarsi frammenti che nella *Epitome* di ZONARA, DIODORO, APPIANO.

Riferisco l'elenco, distinguendo: *a*) *leggi menzionate esclusivamente da Livio; b*) leggi menzionate sì da Livio che da altre fonti; *c*) **leggi di cui Livio tace** (1).

218 *l. de bello Carthaginiensibus indicendo*
— l. Claudia de senatoribus
217 *pleb. de lege solvendis consularibus*
— **l. Flaminia minus solvendi?**
— *rog. de vere sacro vovendo*
— *l. de prodictatore creando*
— *rog. de imperio Q. Fabio abrogando*
— l. Metilia de aequando magistri equitum et dictatoris jure
— **? l. Metilia de fullonibus**
216 *l. de prodictatore creando?* *
— *l. Minucia de III viris mensariis*
215 *l. de imperio procons. M. Marcelli*
— *l. Sempronia de II viris aedi dedicandae*
— *l. de civitate equitum campanorum*
— **pleb. de servis publice emendis**
— **l. Oppia sumptuaria** *
214 **l. de imperio prorogando?**
212 *l. Carvilia de exilio M. Postumi*
— *pleb. de dilectu militum*
— *pleb. de V viris et III viris*
211 *pleb. de imperio in Hispania*
— pleb. de exilio Cn. Fulvii
— *pleb.(?) de imperio Q. Fulvi* *
— *pleb.(?) de civitate. Sosidi et Merico danda* *
— *pleb. de ovatione M. Claudii Marcelli*
— *pleb. de civitate Mutini danda*
210 *l. Atilia de dediticiis*
— *pleb. de dictatore creando*
— *pleb. de agro campano*
209 rog. Publicia de imperio Marcello abrogando
—? **l. Publicia de cereis**
—? **l. Fabia de plagiariis**
ante 209 *l. da tribunis et aedil. pl. creandis?* *
208 *l. de imperio Aurunculeio prorogando*
— *l. Licinia de ludis apollinaribus*
207 *l. de tribunis militum creandis* *
205 *rog. de provincia Africa*
ante 204 **l. alearia**
— **l. Silia de legis actione**
204 **l. Cincia de donis et muneribus** *
— *l. de pace cum Philippo facienda*
— *l. de imperio di Hispania*
— *rog. (?) de imperio P. Scipioni abrogando*
post 204 **l. Calpurnia de legis actione**
203 *pleb. ne C. Servilio fraudi esset etc.*
202 *pleb. de imperio in Africa*
201 *pleb. de imperio in Hispania*
201 l. Acilia Minucia de pace cum Carthaginiensibus
— *l. de pace cum Vermina facienda* *
— **l. de regno Massinissae**
200 *l. de bello Philippo indicendo*
— *pleb. de ovatione L. Cornelii Lentuli?* *
— *pleb. de imperio in Hispania*
— *pleb. de jurejurando C. Valerii Flacci*

(1) Contrassegno con asterisco nella 1.a categoria quelle che da Livio s'argomentano senza ch'egli ne dia *formalmente* notizia: nella terza, quella di cui Livio, pur tacendone alla sede propria, accenna indirettamente altrove: sono anch'esse, propriamente parlando, delle lacune. Ometto per brevità le citazioni dei rispettivi passi di Livio: il lettore le troverà nel mio elenco sopra indicato.

198 *l. de foedere cum Achaeis* *
— *l. creandis praetoribus VI* *
187 *l. Atinia* (o *Acilia*) *de V coloniis deducendis*
196 *l. Licinia de III viris epulonibus*
195 l. Marcia Atinia de pace cum Philippo facienda
— l. Valeria Fundania de l. Oppia abroganda
— ? **l. Porcia de sumptu provinciali**
circa 195 ? **leges Porciae de provocatione** *
194 **l. Baebia de coloniis deducendis**
— *l. Aelia de coloniis deducendis*
193 *l. Sempronia de pecunia credita*
193-192 **l. Plaetoria de circumscriptione adolescentium**
192 *pleb. de permutatione provinciarum*
—? **l. Iunia de feneratione**
191 **l. Acilia de intercalatione**
— *l. de bello Antiocho indicendo*
189 l. de pace cum Antiocho facienda
— **l. Terentia de libertinorum liberis**
— **l. de pace cum Aetolis facienda**
circa 189? **l. Maevia (de Asia?)**
188 *l. Valeria de civitatis Formianis danda*
187 l. Petillia de pecunia legis Antiochi
ante 186 **l. Atilia de tutore dando**
186 *pleb. de P. Aebutio et F. Hispala*
181 **l. Orchia de coenis**
— l. Cornelia Baebia de ambitu
—? *l. Baebia de praetoribus*
ante 180? **rog. Pinaria annalis**
180 l. Villia annalis
179 **pleb. de latrocinio equitum**
—? **l. de lege Baebia abroganda**
circa 179 **l. de triumpho**
178 *rog. Licinia Papiria de imperio Manlio abrogando*
ante 177 *l. de civitate latinis danda* *
177 *l. Claudia de sociis*
—? **l. de imperio veteris proconsulis**
173 *l. agraria* *
172 *l. Marcia de liguribus*
— *l. Marcia de Popillio Laenate*
— *l. Lucretia de agro campano*
— *l. Licinia Cassa de tribunis militum*
171 *l. de bello Perseo indicendo*
204-169 **l. Furia testamentaria**
169 **l. Voconia de mulierum hereditatibus**
— *rog. Rutilia de locatione censoria*
168 **l. de provincia L. Aemilio Paullo danda**
167 l. Sempronia de triumpho L. Ae. Paulli
— rog. Iuventia de bello Rhodiis indicendo

L'importanza straordinaria di Livio si rivela a un primo sguardo: ben 58 rogazioni — più della metà — sono note esclusivamente per mezzo suo (1). E si tratta, come si può agevolmente verificare, di leggi appar-

(1) Elimino fin d'ora una possibile obbiezione di fatto. Negli elenchi — il mio compreso — si troveranno, a proposito di queste singole leggi, citazioni più numerose: ma si noti che accanto ai testi che dànno una più o meno larga notizia della legge, vi sono quelli relativi alle circostanze che la determinarono, alle conseguenze, ecc., ma che — da soli — non basterebbero a farne argomentare l'esistenza. Se in un elenco che ha da servire come materiale di studio è necessario tener conto di tutti, è chiaro che nell'indagine di cui mi occupo, solo la prima categoria doveva essere considerata. Spesso, p. es., è attestata nelle fonti l'esistenza di una determinata norma, ma solo da Livio ne è formalmente dichiarata l'origine legislativa. Così Velleio (1, 15, 2) parla di una deduzione di colonie, ma solo Livio (32, 29, 3) menziona la relativa *lex Atilia* (o *Acilia*) del 197, a. C.; Cicerone (*de leg. agr.*, 2, 32, 86) accenna alla condizione fatta ai vinti Campani nel 210 a. C., e ne parla anche Zonara (9, 6);

tenenti ai campi più diversi, fra cui ve ne sono di importantissime tanto dal lato storico quanto da quello giuridico.

È poi interessante vedere quanto scarse siano le leggi delle quali, parallelamente a Livio, parlano anche altre fonti: non più di tredici, tenuto conto che di tutte Livio rimane la fonte più ampia, e quasi sempre anche la più sicura perchè se di alcune poche — 5, di cui 4 relative a vicende della storia esterna — abbiamo menzione in Polibio (1) e di qualche altra in Cicerone (2), in altri casi è da dubitare che Livio non sia sempre la fonte originaria comune da cui attingano gli accenni posteriori.

A parte i problemi di interdipendenza, certo il confronto di questi dati con quelli del periodo che immediatamente precede (287-219) e che corrisponde alla 2.ª deca di Livio perduta, autorizza a credere che le lacune delle nostre cognizioni siano, in questa, gravissime. Gli elenchi, sempre coi soliti criteri approssimativi, registrano qui venticinque rogazioni, note attraverso le fonti più svariate; e se si pensa che le magre *Periochae* liviane ne accennano, esse sole, quasi metà, mentre, per i libri 21-45, di quelle menzionate nel testo di Livio ne son passate nelle *Periochae* non più di una quinta parte, si deve argomentare che Livio ne registrasse in ben maggior copia. Conviene però osservare che, tenuto conto dell'indirizzo che ebbe l'evoluzione costituzionale romana, la produzione legislativa dovette essere, in epoche antiche, sempre più scarsa: nè ciò va affermato semplicemente perchè, di fatto, nelle fasi più recenti le fonti attestano leggi più numerose (perchè, siccome appunto le età più recenti sono meglio rappresentate nelle fonti, l'argomento si risolverebbe in un circolo vizioso); ma perchè effettivamente l'ampliarsi, non dirò della competenza in astratto ma in concreto della ingerenza comiziale, va di pari passo collo svolgimento della costituzione repubblicana in senso democratico. Se a datare dal VII secolo di Roma, e specialmente dai Gracchi, la produzione legislativa si presenta più vasta, ciò non dipende solo dall'esservene fonti più abbondanti — che anzi esse non arrivano a compensare la perdita di Livio (3) — ma dal fatto che allora

---

ma della rogazione relativa parla solo Livio (26, 33, 12: *lex Atilia de dediticiis*); Asconio (p. 13 Or.) dice che fu concessa a Mutine la cittadinanza, ma senza Livio (27, 5, 7) dovremmo argomentare solo *a priori* l'intervento legislativo. Questi ed altri casi sono tanto più notevoli in quanto, per la mancanza di criteri fissi di competenza legislativa, l'argomentare da una norma l'esistenza di una legge è sempre per lo meno pericoloso.

(1) *Lex Metilia*, 217 (Polyb., 3, 103, 4); *Acilia Minucia*, 201 (15, 1, 4. 8. 18, 19); *Marcia Atinia*, 195 (18, 25); *de pace cum Antiocho*, 189 (22, 7: cfr. 21. 8); *rog. Iarentia*, 167 (30, 4, 4).

(2) *Lex Claudia*, 218? (Cic., *Verr.*, 2, 5, 18, 45, che è però un accenno assai vago); *Villia*, 180 (*de off.*, 2, 17, 59; *Phil.*, 5, 17, 47; *ad fam.*, 10, 25, 2).

(3) Si pensi che anche qui alcune leggi si son potute argomentare esclusivamente da quelle *Periochae* di cui è noto quanto succintamente e con quanto poco criterio siano raffazzonate. Tali sono: *l.* (*Cornelia Fulvia*) *de ambitu*, 159 (*Epit.* 47); *de regno Aegypti*, 130 (*Epit.*, 59, dubbia); *Papiria de novor. civium libertin. suffragiis*, 84 (*Epit.* 84). La *l. Soa*[*n*]*tinia*, che dai frammenti d'Ossirinco (*Epit.*, 50, lin. 115) pare si possa assegnare con qualche verosomiglianza al 149, era già nota da altre fonti, ma nulla era dato argomentare quanto alla data.

per la prima volta i comizi, e sopra tutto i *concilia plebis* diretti dai tribuni, s'ingeriscono in singoli rami che un tempo dovevano ritenersi compresi nella larghissima competenza amministrativa del senato e del magistrato. Io credo che non si vada lontano dal vero affermando che, tranne alcune categorie, di cui le più tipiche si riducono alle leggi strettamente formali (curiate e centuriate *de bello indicendo*), l'intervento legislativo rappresenti non tanto una necessità costituzionale quanto una conquista democratica; partendo così da un punto di vista sostanzialmente opposto da quello da cui si pone il Pernice nel suo scritto sulle *leggi formali* (1). Per queste considerazioni, sebbene a datare dal 166 av. C. le fonti vadano crescendo di numero e di ampiezza (2), io ritengo che le manchevolezze delle nostre cognizioni siano qui anche più gravi, o almeno più numerose, che non per il periodo anteriore al 218, per ciò che riguarda la produzione legislativa.

Tornando al periodo direttamente preso in esame, l'interesse principale è destato da quelle leggi che figurano nell'elenco ma non compaiono in Livio. Sono complessivamente 31, e la cifra appare tanto più ragguardevole se si confronta con quella relativamente esigua delle rogazioni attestate simultaneamente in Livio e in altri. Infatti la maggiore abbondanza delle attestazioni di Livio rispetto a tutte le altre fonti prese insieme avrebbe indotto a presumere che se rare volte i due gruppi (Livio — altre fonti) convergono, più rare volte ancora le lacune sarebbero dalla parte di Livio; e la constatazione del contrario potrebbe indurre a credere che le omissioni di Livio in materia di rogazioni legislative devano essere ben numerose, se il materiale sporadico e scarso delle altre fonti dà modo di rilevarne tante. La constatazione ha certo qualche elemento di verità, ma può essere — per fortuna — ridotta a proporzioni più modeste, e di natura tale da scemare assai la gravità delle conclusioni che si sarebbe indotti a dedurne.

Esaminando infatti più davvicino le singole rogazioni che non risultano da Livio si trova che:

a) di alcune non solo l'autore o il contenuto ma l'esistenza stessa è più che dubbia;

b) di altre, nonostanze la collocazione tradizionale negli elenchi, la data non è affatto sicuro che deva cadere entro i limiti del periodo in esame, se pure non vi siano elementi positivi per fissarla o prima o dopo di esso;

(1) *Formelle Gesetze*, in *Festg. für Gneist*, 1888. Cfr. più largamente l'introduzione del mio elenco citato, a pag. 46 e seg. dell'estratto.

(2) Giacchè, dopo Livio, la fonte principale in questo campo è Cicerone, una indagine analoga potrebbe venir istituita riguardo al periodo della sua vita o, più precisamente, della sua maggiore attività politica e letteraria (67-43). Ma se l'opera di Cicerone, e particolarmente le epistole, rispecchia tutto il movimento politico di quell'epoca per tante ragioni interessante, non è però una narrazione *ex professo*: di qui le eventuali lacune avrebbero un carattere — dovrei dire — meno allarmante che non quelle di Livio, e l'analisi comparativa darebbe, io credo, risultati meno caratteristici. Non è però superfluo dare qui gli elementi numerici: su circa 170 rogazioni di quel periodo, circa 120 sono menzionate in Cicerone, e circa 40 da lui solo. I dati sono approssimativi non avendo riscontrato, come per Livio, tutti i singoli accenni di vari autori a ciascuna legge per sceverare quelli che dànno una vera notizia concreta e sufficiente della rogazione.

c) per altre infine, che sono le vere lacune, si possono trovare al silenzio di Livio delle ragioni generali o speciali che possono eliminare, in parte, il sospetto dell'esistenza di altre lacune a noi ignote.

A. — L'esistenza di una *lex Flaminia minus solvendi*, che avrebbe fissato il rapporto di un denaro d'argento = 16 assi di rame, si suole argomentare da un frammento di Festo (v. *sesterti nota* p. 347 Mull.; 520 Tewr.). L'integrazione comunemente data al passo, che è lacunoso, non ha che un valore molto relativo: e ad assegnare questa disposizione al C. Flaminio *cos.* 217 ostano gravi difficoltà cronologiche, giacchè egli non fu in Roma durante l'anno di carica: che, come fu opinato dal Tartara (1), Flaminio assente abbia fatto proporre la legge dal collega o da un pretore, è inammissibile perchè una legge porta costantemente il nome di chi l'ha effettivamente rogata.

Ancora in Festo (v. *triginta* p. 352 M.; 530 T.) si trova l'unica menzione di una legge che nel 214 a. C. avrebbe innovato relativamente alla *lex curiata*. Ma, anche a voler ammettere l'integrazione proposta dal Mommsen (2) al testo, che non è meno lacunoso del precedente, l'esistenza di una legge non se ne evince: vi si direbbe infatti che quando Annibale incalzava alle porte di Roma, non potendo i consoli venire in città, si rinunciò alla formalità della *lex curiata* per ratificare la proroga dell'*imperium* ad essi concessa: che la novità, la quale parrebbe essersi da allora perpetuata, siasi introdotta per legge, non è detto, e pare anche poco probabile. L'altra ipotesi, avanzata dal Karlowa (3) in base a una diversa lezione da lui proposta, che i consoli avrebbero mandato a Roma il testo della rogazione coll'ordine (a un pretore?) di convocare le curie, è anche meno verosimile.

Macrobio (*Sat.*, 1, 13, 21, cfr. Censorin, *de die nat.*, 20, 6), riferisce che nel 191 a. C. una legge del *cos.* M.' Acilio Glabrione avrebbe regolato l'*intercalatio*, affidandola all'arbitro dei pontefici. Il Pais, a cui dobbiamo il più recente studio sull'argomento (4), dimostra che questa pretesa legge non è meno dubbia delle precedenti: Macrobio non vorrebbe dir altro se non che Acilio fu il primo ad intercalare, non che egli abbia rogato una legge *ad hoc:* e che Livio taccia di questo caso di intercalazione, che non è del resto neppure il primo, non può far meraviglia.

B. — Gli elementi in base a cui suol essere determinata la data delle leggi hanno spesso un semplice valore di approssimazione: quando la data non risulta direttamente dalle fonti, non è se non rare volte possibile deter-

---

(1) In *Mem. Acc. Lincei. Classe sc. morali*, serie III, v. V (1880), p. 239. Se si fa buon viso all'altra integrazione da lui proposta (*parte dimidia minus solvendi* in luogo di *Lege Flaminia minus solvendi*) la *lex F.* sfuma. L'unica altra notizia della riforma, in Plin, *NH*, 33, 3 (13), 45, si riferisce al periodo immediatamente successivo della dittatura di Q. Fabio Massimo, ma non accenna a una legge.

(2) *Röm. Forschungen*, 2, 407, cfr. *Rh. Mus*, 13 (.858), 565.

(3) In *Festgabe für Bekker*, 1899, p. 76.

(4) *Le leggi Pinaria Furia, decemvirale ed Acilia sull'intercalazione sono esistite?* in *Studii storici per l'antichità classica*, 1909, p. 201.

minarla in base al contenuto e, in mancanza di elementi sicuri, la collocazione è spesso influenzata dalla tendenza di voler identificare l'autore della legge con qualche magistrato noto. Così, delle leggi di cui Livio non parla, più d'una può ben ritenersi in realtà anteriore o posteriore al periodo in esame: così è della *lex Publicia de cereis* che si suol assegnare al 209 a. C. riferendola a un tribuno, C. Publicio Bibulo, mentre niente se ne sa di sicuro, e si dubita anche se sia o no anteriore alla *lex Cincia* (1): così della *lex Fabia de plagariis* per la quale il riferimento al 209, fatto dal Voigt (2) va accolto con molte riserve. La legge che, a quanto riferisce Valerio Massimo (3), avrebbe limitato la concessione del trionfo ai generali che avessero in una battaglia lasciato morti almeno cinque mila nemici, ha un interesse storico che non avrebbe dovuto sfuggire a Livio: ma la data è incerta, e il trovarla ripristinata nel 62 (*lex Marcia Porcia*) non è di per sè un argomento di molta antichità.

La *rogatio annalis* proposta da M. Pinarius Rusca e dissuasa da M. Servilio, secondo il racconto di Cicerone (4) si suol ritenere anteriore al 180 a. C. perchè la *lex Villia* di quell'anno è la prima *lex Annalis*, ma in realtà ha da essere più recente. forse un tentativo, non riuscito, di modificazione: infatti Cicerone ne parla come di cosa non molto lontana, e Livio (40, 44, 1) dice della *l. Villia* che fu la prima « *rogatio* » *annalis*.

Di una serie di leggi la data è fissata sicuramente ma in modo approssimativo dal fatto che se ne è interessato Catone: ma è noto che l'attività oratoria di lui, come la letteraria, durò fino alla sua età più avanzata, ben oltre il 166 a. C. (5): è quindi probabile che siano posteriori a tale data alcune se non tutte le leggi di questo gruppo, delle quali Livio non parla, e cioè: *lex Iunia de feneratione* (6), *lex Maenia* (7), *lex de lege Baebia abroganda* (8) *lex* (?) *ne imperium sit veteri* [*proconsuli*] *ubi novus vene-*

---

(1) Cfr. in senso affermativo Mitteis, *Röm. Priv. R*, 1, 154, n. 9: negativo, Girard, *Manuale*, 955, n. 4.

(2) In *Berichte d. Kön. Sächs. Gesellsch.*, 37 (1885), pag. 319 e seg.

(3) 2, 8, 1.; cfr. Oros, 5, 47.

(4) *De oratore* 2, 65, 261.

(5) Cfr. l'*Oratio Catonis* in favore della *Rogatio Scribonia de Iusitanis* nel 149 a. C. (Cic. *Brut.*, 23, 89).

(6) Dissuasa da Catone (Fest, p. 234, M.; Non. Marc., I, 86, M): non si sa se sia stata o no approvata. Il riferimento al 192 a. C., in base a Liv., 35, 41, è meramente congetturale.

(7) Priscian, 12, 17: *Oratio Catonis* in favore di una *lex Maenia*. Non se ne sa proprio nulla: che si riferisse all'ordinamento dell'Asia, è ipotesi del Lange (*Röm. Alt*, 2, 682), basata sul fatto che vi si alludeva al re Seleuco (Philopator) che regnò dal 187 al 175. Prescindo dalla tentata identificazione colla famigerata *lex Maenia de dote*, che avrebbe ad essere anteriore al 182.

(8) La *lex Baebia* che stabilì la creazione alternativa di 4 e 6 pretori (Liv., 40, 44, 2) e la cui data più verosimile pare il 181 a. C., fu abrogata non molto dopo con una legge a cui tentò opporsi Catone (Fest, p. 282, M. v. *rogat*; Non. M, 1, 280, v *largi*). Questa, io credo, deve indubbiamente cadere prima del 166, ed è quindi una vera lacuna di Livio, che, del resto, accenna solo di sfuggita, e poco chiaramente, alla *lex Baebia* stessa.

rit (1). Elementi specifici per la data delle singole leggi si può dire che non ve ne siano.

Ancora a Catone, e precisamente al suo consolato (195 a C.) volle il Lange (2) riferire la *lex Porcia* menzionata, senza alcuna determinazione di data, nel *plebiscitum de Termessibus* (C. I L. 1, n. 204, lin. 54). Il riferimento, che ha un apparente sostegno in Livio (32, 37) è arbitrario: la legge dev'essere di un periodo più recente, quando il regime dell'amministrazione provinciale — alla quale si riferisce — è più sviluppato.

Un esame più diligente merita la *lex Porcia de provocatione*. Questa legge, o gruppo di tre leggi omonime se si accetta l'unica ma esplicita attenzione di Cicerone (3), è, dopo le leggendarie *leges Valeriae*, quella che diede salda base giuridica all'istituto della *provocatio* ed ha quindi un'importanza storica e giuridica di primo ordine. Livio non ne ignora l'esistenza, anzi vi accenna espressamente là dove parla della *lex Valeria*, l'ultima, del 300 a. C. (10, 9, 4), ma non ne parla nel gruppo di libri 21-45 in esame. Eppure, secondo l'opinione generale, quella legge o, se tre, almeno qualcuna di esse, dovrebbe cadere in questo periodo: anzi il riferimento più comune le assegna rispettivamente a M. Porcius Cato, pretore nel 198, P. Porcius Laeca, pretore nel 195, L. Porcius Licinus, console nel 184. In realtà gli unici argomenti sicuri per la cronologia sono: 1.° che una *lex de provocatione* fu appoggiata da Catone (4): che fosse da lui anche proposta non è detto, e se ne è ragionevolmente dubitato. Infatti: 2.° la legge — o una, se tre — deve essere di un Porcius Laeca, perchè vi allude una moneta di questa famiglia (5). La coincidenza di data del consolato di Catone ha fatto pensare al P. Porcio Leca pretore nel 195, ipotesi a cui può obbiettarsi, se non altro, la notoria scarsità di leggi pretorie. Poichè di P. Laeca consoli non ce ne sono, a me par molto più verosimile pensare ad un plebiscito, senza che ci sia necessità di riferirsi al 199 a. C. (M. P. Laeca, *tr. pl.*, Liv., 32, 7, 4). 3.° il divieto di battere con verghe un cittadino romano vige nel 134 a. C. (6): la legge, o le leggi, sono a ogni modo anteriori alla *lex Sempronia* del 123. Trattandosi di legge di notevolissima importanza storica, quale Livio stesso mostra di apprezzare, io sono di parere che il suo silenzio sia di per sè un grave elemento per ritenerla non anteriore al 166 a. C.

Anche di altre lacune di Livio è possibile l'eliminazione col riferirle a prima del 218 o dopo il 166 a. C.: in particolare quelle delle quali le fonti

---

(1) Gell., 20, 2: è altrettanto dubbia la data precisa quanto la natura (rogazione legislativa o progetto di Senatoconsulto?) Meyer (*Orat. rom.* p. 27) pensa sia del 194, relativa alla controversia insorta quando Scipione succedette a Catone nella Spagna (Nep., *Cato*, 2): ma è mera congettura.

(2) *Röm. Alt.*, 2, 673: cfr. Meyer, *Orat. rom. fragm*, p. 19.

(3) Cic., *de rep.*, 2, 31, 54 *leges Porciae, quae tres sunt, ut scitis, trium Porciorum*: cfr. però *Verr.* 2, 5, 69, 168, *lex Porcia legesque Semproniae*.

(4) Fest., p. 234 M., v. *pro scapulis*; Non. M., 1, 121, v. *compluries*.

(5) Mommsen, *Röm. Münzwesen*, p. 552; Costa. *Le figuraz. allusive alle leggi, ecc.*, in *B. I. D. R.*, 15, p. 9 estr.

(6) Liv., *Epit.*, 57: cfr. Plin., *N. H.*, 14, l. (3), 19; Plut., *C. Gracch.*, 9.

che ne parlano non permettono di fissare altro che un termine *ad quem*. Così la *lex alearia* a cui accena Plauto (1) pare anteriore al 204, ma può esser anteriore anche al 218 a. C.: analogamente dicasi per la *lex Silia de legis actione* (ante 204), come, d'altro lato, per la *lex Calpurnia de legis actione* (post 204) che può essere più recente di molto, anche senza volerla identificare (2) colla *lex repetundarum* del 149 a C.

C. — Non si deve però negare che vi sono in Livio lacune vere e proprie: egli tace di parecchie leggi la cui data è incontrovertibile (3). Per addurre i casi più tipici (4), Livio tace nell'anno 204 a. C., della *lex Cincia* che pure aveva, ancora ai tempi di Livio (5), una larghissima importanza: tace, nell'anno 181, della *lex Orchia*, la prima *lex de coenis*, che risale fuor di dubbio al 3.° anno della censura di Catone (6). Ancora, il completo silenzio di Livio non è ragione di dubitare della data 193-192 a. C. quale fu felicemente dimostrata dal Costa (7) per la *lex Plaetoria de circumscriptione adolescentium:* convien ammettere che egli non ha creduto di farne menzione. E dopo tutto, è naturale che, per quanto sia ampio e coscienzioso, uno storico, specialmente se del tipo e cogli scopi di Livio, non ha ragione di insistere su rogazioni di carattere strettamente giuridico, la cui formazione non è collegata a fatti esteriori di speciale rilievo.

Di leggi regolanti casi affatto normali, proposte senza lunghe discussioni, votate senza difficoltà, che esauriscono in una sol volta la loro efficacia, uno storico non si preoccupa. L'esempio tipico è dato dalle cosiddette leggi formali, quali la *lex curiata de imperio* e la corrispondente *lex centuriata de potestate censoria*: noi sappiamo delle fonti che a ogni elezione di consoli o di pretori le curie, ad ogni elezione di censori le centurie, dovevano addivenire ad una solenne deliberazione, altrettanto oscura per noi nella sua portata quanto indubbiamente fondamentale nel regime costituzionale romano. Ora è raro il caso che Livio accenni a queste rogazioni, che pure ricorrono periodicamente ogni anno o quinquennio; appunto la loro natura periodica e usuale fa

---

(1) *Mil. glor.*, 2, 2, 9. Altri pensò di identificarla colla *lex Orchia* (Voigt, in *Bericht. d. K. Sächs. Ges*, vol. 42, 248, n. 9; Costa, *Il dir. romano nelle commedie di Plauto*, pag. 50).

(2) Così Mommsen, *Dr. pénal*, I, 220, n. 4; III, 5.

(3) Si ha così una riprova del quanto sia malsicuro — come criterio generale — l'argomentare dal silenzio di Livio che un dato fatto non sia avvenuto in un dato anno: cfr. Fraccaro, in *St. stor. ant. class.*, 4 (1911), p. 1, n. 2.

(4) Della *lex Voconia*, plebiscito del 169, Livio parlava nella 2.a parte del libro 41, che è andata perduta: se ne è conservato l'accenno nelle *Periochae*. Tace della *lex Furia* che l'avea preceduta e che, secondo l'opinione comune (da cui dissente però Mitteis, *Röm. Priv. R*, I. 52, n. 30) sarebbe posteriore al 204. A me par verosimile che ne parlasse a proposito della *l. Voconia*, come di un antefatto, allo stesso modo che, mentre non parla della *lex Oppia sumptuaria* quando narra l'anno 215, vi accenna, e largamente (34, 1 e seg.) a proposto della *Lex Valeria Fundania* che l'ha abrogata (195).

5) Vi accenna lui stesso, indirettamente, a proposito della *lex Valeria Fundania* (34, 4, 9).

(6) Macrob., 3, 16, 2. Eyss; Fest., v. *percunctatum*, pag. 242; *obsonitavere*, p. 201 M.; *Sch. Bob.*, pag. 310, Or.

(7) *B.I.D.R.*, 2 (1889) pag. 72, e seg.

sì che vengano omesse. Già diversamente avviene per le *leges (centuriatae) de bello indicendo*: esse sono bensì leggi formali, ma, per l'intima connessione che hanno con fatti anche storicamente importanti, quali le guerre, frequenti sì ma occasionali, lo storico ha cura di accennarvi (1), sebbene — giova osservarlo — sempre di sfuggita e con espressioni generiche a cui solo viene a dare pienezza di significato il presupposto — la cui portata è del resto incerta — di una necessità costituzionale di intervento legislativo.

Certo, una regolare indicazione, anno per anno, di tutte le singole leggi presupporrebbe anzitutto che lo scrittore avesse a sua disposizione raccolte o per lo meno elenchi ufficiali completi, quali non è facile pensare che esistessero, giacchè è noto che mancò sempre a Roma, come una vera « pubblicazione » delle leggi, così anche un'ordinata conservazione di esse (2). Anche ammesso che Livio, o gli annalisti da cui attinge, utilizzino largamente le fonti ufficiali, quali i commentari dei Pontefici, i fasti consolari ecc., che, per il periodo di cui qui si parla son ritenuti fonti sicure, non è detto nè che negli annali fosse tenuta nota di tutte le leggi, nè che Livio, dato il genere e lo scopo della sua narrazione, dovesse riferirle tutte. Del resto, delle *tabulae* pontificali di questo periodo, Livio non poteva usufruire che di seconda mano, giacchè eran state distrutte da un incendio nel 606 148: quanto agli *acta senatus* — se pure, oltre i senato-consulti, davano notizia anche della procedura relativa alle leggi — la loro conservazione è attestata solo a datare dal 608/146 (3). Che — in concreto — egli abbia taciuto di parecchie leggi votate nel periodo 218-166 — a parte la questione se egli potesse averne, o ne avesse di fatto, notizia — risulta dall'elenco riprodotto di sopra, nel quale le « lacune » restano però ridotte a ben più modeste proporzioni in seguito ai rilievi testè fatti. Di più, le notizie che su quelle « lacune » ci forniscono autori disparati, che siamo autorizzati a considerare in certo modo come scelti a caso, dànno il mezzo di determinare anche più davvicino quali siano i campi della legislazione nei quali Livio offre, relativamente a quel periodo, omissioni più numerose e più gravi.

Nel campo del diritto pubblico propriamente detto giova rilevare subito che l'ampia narrazione liviana trascura ben poche delle rogazioni che vi abbiano avuto appena una certa importanza. Di quelle note, secondo l'elenco, solo per altra via, la *lex de pace cum Aetolis facienda*, 189 a. C., non è che la ratifica formale delle convenzioni fatte sul luogo dal generale vincitore: di essa, mentre Polibio (4) vi accenna espressamente, Livio ha creduto superfluo far parola, mentre pure largamente riferisce le condizioni della pace conclusa (5).

---

(1) Per questo periodo cfr. Liv., 21, 17, 4 (2.a guerra punica, 218); 31, 6, 8, (guerra contro Filippo, a. 200); 36, 1, 4-5 (guerra contro Antioco, a. 191), 42, 30, 10-11 (guerra contro Perseo, a. 171): cfr. la *rogatio Iuventia* del 167 (Liv., 45, 21, 1).

(2) Cfr. spec. Mommsen, in *Ann. dell'ist. di corr. arch.*, 1858, pag. 181: la confutazione tentata dal Landucci, in *Atti R. Acc. Padova*, n. s. vol. 12 (1896), p. 119 e segg. non ha persuaso. Cfr. le mie *Leges publicae*, pag. 168 e segg.

(3) Cic., *ad Att.*, 13, 33, 3.

(4) 22, 15, 1.

(5) Liv., 38, 11. È nota, del resto, la scarsità delle notizie liviane sulle vicende di Grecia: cfr. Niccolini in *St. stor. ant. class.*, 2 (1909), 297, n. 1.

Una legge, che si argomenta da Plutarco (1), mentre Livio ne tace, avrebbe nel 168 a. C. assegnato al console L. Aemilius Paulus la provincia di Macedonia *extra sortem*. Ma in realtà, piuttosto che una lacuna di Livio, tutto fa credere che si tratti di un errore di Plutarco, perchè — parlando appunto di quell'assegnazione — Livio (2), e con lui Valerio Massimo (3) la riconoscono avvenuta regolarmente per sorteggio, e lo stesso si evince chiaramente da un'indiretta notizia data da Cicerone (4).

Delle leggi note per la partecipazione avutavi da Catone, quella che abrogò la *lex Baebia de praetoribus* è l'unica, come s'è osservato dianzi, per cui possa parlarsi con fondamento d'una omissione di Livio, oltre, forse, l'incertissima *lex Maevia*. Lo stesso deve dirsi della *lex Terentia de libertinorum liberis*, di cui unica fonte ci è Plutarco (5): questa anzi — un plebiscito del tribuno Q. Terentius Culleo, che avrebbe ingiunto ai censori di equiparare, nel censimento, i figli di liberti agli ingenui — rappresenta certo in Livio una omissione notevole, data l'importanza della disposizione. Da qual fonte più o meno attendibile attinga Plutarco la notizia di questa legge non ci è dato determinare: Livio si direbbe che effettivamente l'ignorí perchè parlando della censura di quell'anno si limita a dire che fu *mitis admodum* (6).

Altra omissione di Livio in questo campo è la legge che, nel 201 a. C., avrebbe, al dire di Valerio Massimo (7) accordato *ex senatus sententia* l'autonomia al regno di Massinissa: la fonte è sempre poco sicura, e della legge si dubita (8).

Un'altra scarsa serie di casi si raggruppa sotto la categoria che il Lange designa come *iussa specialia*, provvedimenti di indole amministrativa emanati in congiunture specifiche. Data la natura occasionale di queste norme che esauriscono la loro efficacia col fatto stesso che le ha determinate, è anche verisimile che in questo periodo ne siano state emanate alquante più delle poche che le fonti ricordano. Le omissioni accertabili di Livio si riducono però a tre:

1.° Un plebiscito del 215 a. C. avrebbe ordinato l'acquisto, a pubbliche spese, di schiavi per manometterli ed arruolarli: così Valerio Massimo (9). È una delle misure eccezionali a cui si fece ricorso nel periodo più grave della guerra annibalica; e al fatto accenna anche Livio, nel di-

---

(1) PLUT., *Aem.*, 10: *οὐκ ἐάσαντες κλῆρον γενέσθαι, καθάπερ εἰώθασι περὶ τῶν ἐπαρχιῶν, ἀλλ' εὐθὺς ἐκείνῳ ψηφισαμένοι τοῦ Μακεδονικοῦ πολέμου τὴν ἡγεμονίαν.*

(2) 44, 17, 9.

(3) 1, 5, 3.

(4) *De Divin* 1, 46, 103.

(5) *Flamin*, 18, 1.

(6) 38, 28.

(7) 7, 2, 6.

(8) LANGE, *Röm. Alt.*, 2, 681.

(9) 7, 6, 1. Il Senato decise l'acquisto su proposta del console Ti. Sempronio Gracco: *« eaque de re per tribunos plebis apud populum lata rogatione, tres creati sunt viri qui IV et XX millia servorum comparaverunt ».*

scorso di Catone contro l'abrogazione della *lex Oppia*, ma dalle sue parole (1) non appare se vi sia stata una legge o un senato-consulto, perchè di questa come d'altre misure analoghe si dice solo « *si quae tunc temporis causa decrevit senatus aut populus iussit* » (2).

2.° La *lex Baebia de coloniis deducendis* di cui fa menzione la *lex Agraria* del 111 a. C. (C. I. L. 200 c. 43) cadrebbe nel 194 a. C. se si accetta la identificazione, assai plausibile (3), colla deduzione di colonie avvenuta in quell'anno e a cui accenna Livio (34, 45) senza parlare della relativa legge: l'autore sarebbe il tribuno M. Baebius, che fu appunto triumviro nell'esecuzione della legge.

3.° I censori M. Aemilius Lepidus e M. Fulvius Nobilior, nel 179 a. C., fecero costruire il macello sull'area delle case di due cavalieri condannati per latrocinio da una apposita *quaestio* istituita da una *lex publica*: la notizia proviene da Catone e da Varrone attraverso due citazioni di Festo (4), ed è manifestamente tramandata per l'interesse etimologico, in quanto appunto Macellus sarebbe stato il nome d'uno dei due condannati. Nè della legge, nè della costruzione del macello Livio fa parola, pur esponendo largamente l'attività edilizia svolta da quei due censori (5).

Alquanto più numerose sono le lacune che ci è dato constatare in Livio nella categoria delle leggi suntuarie e affini. Delle cinque che si fanno figurare in questo periodo — *Metilia*, 217 a. C; *Oppia*, 215; *Publicia*, 209?; *Valeria Fundania*, 195; *Orchia*, 181 (6) — Livio parla espressamente solo della *lex Valeria Fundania*, diffondendosi sulle vicende relative che per lui, contemporaneo della legislazione suntuaria d'Augusto, hanno un sapore d'attualità. Della *lex Oppia* discorre, come s'è detto, in occasione dell'abrogazione, mentre ne tace all'anno in cui fu votata: tace affatto, oltre che della *lex Metilia* e della *Publicia*, sulle cui date non è da fare assegnamento, anche della *lex Orchia*, che cade sicuramente nel 181 a. C. È la prima nella serie delle *leges de coenis*, che si susseguono con contenuto analogo (7) e con analoga inefficacia: la più nota di questo gruppo è la *lex Fannia* del 161 a. C. e forse Livio, parlando di essa, accennava a quelle che l'avevano preceduta. Del resto, in questo campo delle *leges sumptuariae*, e non solo per il periodo 218-166, ma anche pel successivo, la narrazione ordinata e precisa di Gellio (8) derivata dai *Coniectanea* d'Ateio Capitone, ricalcata e completata da Macrobio (9), permette di credere che l'elenco che possediamo sia abbastanza completo.

---

(1) 34, 6, 12.
(2) 34, 6, 17.
(3) Cfr. MOMMSEN, in *C. I. L.*, 1, pag. 95.
(4) FEST., v. *cappes*, pag. 48, M.; 34, Tewr.; v. *macellum*, pag. 125, M.; 90, T. Vedi anche DONAT., *ad Ter. Eunuch.*, 2, 2, 25; cfr. JORDAN, in *Hermes*, 2 (1867), 89.
(5) LIV., 40, 51-52.
(6) Analoga è la *lex alearia* (ante 204), a cui ho accennato altrove.
(7) Cfr., per una disposizione della *lex Fannia* ripetuta in tutte le posteriori, PLIN., *N. H.*, 10, 50 (71), 139: *quod... caput translatum per omnes leges ambularit.*
(8) GELL., 2, 24; cfr. 20, 1: comincia col *S. C.* che precedette la *lex Fannia* ed è manifestamente un elenco cronologico intenzionalmente completo.
(9) MACR., *Sat.*, 2, 13 (3, 16, EYSS.): comprende anche la *lex Orchia*.

Più grave assai, specialmente per gli studiosi del diritto, è la constatazione di parecchie lacune nel campo della legislazione di diritto privato.

Come tace della *lex Cincia* (204 a. C.), della *lex Plaetoria* (192), della *lex Atinia* (circa 186), per non dir che di quelle di data relativamente sicura (1), non sarà da presumere che vi siano molte altre mancanze di cui, nella scarsità delle altre fonti, non abbiamo neppure modo di accorgerci?

Fortunatamente in questo campo soccorrono altri elementi i quali autorizzano a credere che le nostre cognizioni siano meno incomplete di quel che si potrebbe temere.

Già altrove (2) ebbi occasione di far rilevare alcune caratteristiche formali e sostanziali delle leggi di diritto privato: qui giova insistere sul particolare carattere delle fonti relative. Le notizie sulle leggi di diritto privato ci provengono in massima parte dalle opere giuridiche, pervenuteci sì direttamente che attraverso la compilazione giustinianea. Sulle trenta, o poco più (3), leggi riferibili al diritto privato, mancano accenni in fonti giuridiche solo per l'antichissima *lex Canuleia* del 445 a. C. e per la più che dubbia *lex Maenia de dote*, oltre due disposizioni di Claudio e di Nerva, sul cui carattere legislativo non si può essere sicuri (4): per converso, una buona metà ne son riferite in fonti giuridiche esclusivamente, e non sono fra le meno importanti (5). Nel campo poi delle *leges de sponsu* le scarse notizie vengono tutte quante da fonte giuridica — anzi quasi tutte esclusivamente da Gaio —; e così le notizie di leggi in materia di procedura civile, salvo per la *lex Aebutia* un accenno in Gellio (6), e alcuni per le *leges Iuliae judiciariae* (7).

I giureconsulti ne parlano o in determinati punti di opere generali (8) o

---

(1) Le altre sono: *l. Fabia*, 209?; *Silia*, ante 204; *Calpurnia*, post 204; cfr. anche *Junia de feneratione*, 192?.

(2) *Osservazioni sulla legislazione comiziale romana di diritto privato*, in *Filangieri*, 1910, pag. 641 e seg.

(3) A quelle strettamente riferibili al diritto privato, che ho elencato nelle mie *Osservazioni cit.*, va qui aggiunta la *lex Cornelia de confirmandis testamentis*, se vi si scorge una legge autonoma, e alcune altre leggi dell'età imperiale il cui contenuto oscilla tra il diritto privato e il pubblico, quali la *lex Iulia de vicensima hereditatum*, *Iunia Petronia de liberalibus causis*, *Visellia de libertinis*, *Petronia de servis*, *Hostilia de actione furti*, e la enigmatica *lex Vectibulei* [*reteris reipublicae?*] (*de servis*). Cfr. anche la *lex Minicia de liberis*, a cui accenna Gaio, 1, 78 e Ulp., 5, 8. Alla serie, così copiosa, delle *lex funebres* non si può ascrivere, nelle fonti giuridiche, che l'accenno di Gaio, 4, 24, a una *lex Marcia*.

(4) *L. Claudia de aere alieno f. familiarum*, che avrebbe precorso il S. C. Macedoniano (Tac., *Ann.*, 11, 13: *l. Cocceia de nuptiis* (?) che, al dir di Zonara (11, 20), avrebbe innovato in materia di impedimenti matrimoniali.

(5) Così tutte le leggi in materia di tutela (*Atilia*, *Iulia*, *Titia*, *Claudia*); quelle sul regime degli schiavi (*Fufia Caninia* e *Aelia Sentia*, di cui le fonti letterarie non dànno se non cenni incompleti, *Iunia Norbana*, *Iunia Petronia*, *Visellia*, *Petronia*: ancora la *Cornelia de conf. test.*, *Iunia Vellaea*, *Scribonia de usucap. servitutum*, ecc.

(6) 16, 10, 8.

(7) Gell., 14, 2; Macrob., *Sat.*, 1, 10; Tac., *Ann.*, 6, 12; Plin., *N. H.*, 33, 1, 7, 30; Suet., *Aug.*, 32; Ascon., pag. 20, Or.; Dio C., 52, 37; 54, 18.

(8) In determinate sedi si parla, nei trattati generali, delle XII tavole, *l. Aquilia Cincia*, *Cornelia de postliminio*, *Falcidia*, *Aelia Sentia*, *Iulia et Papia Poppaea*, *leges de ad promissoribus*; cfr. Lenel, *Paling.*, 2, in fine.

in scritti speciali (1) commentandone il contenuto con indirizzo pratico: e se talvolta accennano, quasi *ad abundantiam*, all'autore della legge o all'occasione che l'ha provocata, per lo più questi elementi sono affatto trascurati, e non è raro il caso di leggi di diritto privato delle quali, mentre conosciamo abbastanza bene il contenuto da valutarne l'importanza, ignoriamo affatto da chi e a quali comizi fu proposta, e in che anno, o persino in che secolo (2).

Viceversa, nel campo assai più vasto delle leggi di diritto pubblico, in senso largo, le fonti giuridiche sono, per ragioni ovvie, quasi del tutto mute (3), e le notizie, rispecchiando il carattere storico o letterario delle fonti da cui provengono, sono spesso più copiose sugli elementi intrinseci che non sul contenuto: onde la facilità con cui leggi di importanza giuridica fondamentale vi si trovino toccate di volo.

Nonostante questa deficienza delle fonti letterarie, e la parsimonia anche delle notizie in fonti giuridiche, io ritengo che nel campo del diritto privato i comizi legislativi non siano intervenuti molte più volte che non siano quelle da noi conosciute. Già altra volta ebbi a richiamare l'attenzione sul carattere eccezionale delle leggi di diritto privato a noi note, le quali tutte, non escluse le XII tavole, sono altrettanti strappi al sistema tradizionale. Tale intervento legislativo è attestato dalle fonti per vari rami del diritto privato, e credo legittima la supposizione che in quei rami in ordine ai quali leggi non sono attestate la legislazione non sia di fatto intervenuta: le eventuali anomalie da essa introdotte non potrebbero, secondo ogni verisimiglianza, essere così concordemente taciute dalle fonti. Quanto ai campi nei quali sappiamo che la legislazione intervenne, sarebbe senza dubbio eccessivo supporre che le nostre cognizioni siano complete: ma, che le lacune di esse non siano gravi, vi sono elementi positivi e negativi che lo lasciano argomentare con quel grado di probabilità oltre il quale, in questo tema, non è dato

---

(1) Scrissero commenti speciali: alle XII tavole GAIO (6 libri); *l. Cincia*, PAOLO (1); *Glitia?*, GAIO (1); *Falcidia*, PAOLO (1) e RUTILIO MASSIMO (1); *Iulia de adulteriis*, ULPIANO (5); *Iulia et P. P.*, GAIO (15); ULPIANO (20); MARCELLO (6); MAURICIANO (6); PAOLO (10); TERENZIO CLEMENTE (20); *Iulia Vellaea*, PAOLO (1); *Iulia de XX her.*, EMILIO MACRO (2); *Iulia (iudiciaria?)* PAOLO (2); *Aelia Sentia*, PAOLO (3); ULPIANO (4 alm.); *Fufia Caninia*, PAOLO (1).

(2) Così per la *l. Aquilia* la cui data, dal tradizionale 286 a. C., si vuol da alcuni far discendere fino al 104, o più oltre. E sono note le controversie sulla data della *l. Aebutia*: cfr. il mio elenco citato, a pag. 304 e seg.

(3) Delle poche ivi ricordate, la più parte proviene da quel frammento di POMPONIO (D. 1, 2, 2), che, nonostante le sue gravi inesattezze, resta sempre la fonte principale per tanta parte della storia giuridica. Vi si trovano accennate 15 leggi che segnano gli stadî dello sviluppo costituzionale, specie quanto alle magistrature: sono accennate indirettamente, e tutte, per fortuna, note anche altrimenti: ma una sola (*l. Hortensia*), si trova menzionata anche altrove in fonti giuridiche (GAI., 1, 3). Oltre la legge che assicurò la cittadinanza a Publicio Menandro (POMP., 5, § 3, D. 49, 15; ma già CIC., *pro Balb.*, 11, 28), la *Clodia de victoriato* (MAECIAN., *ass. distr.*, 45) e gli accenni alla *l.* [*regia*] *de imperio*, null'altro dicono le fonti giuridiche in questo campo pur così vasto: i pretesi accenni a due leggi agrarie di Caligola e Nerva, in CALLISTRATO, 3, D. 47, 21, non sono che richiami alla *l. agraria* di Cesare, ben nota per altra via. Quanto alle leggi criminali, si capisce che i giureconsulti dell'età imperiale non parlino che di quelle che hanno vigore ai loro tempi, e cioè, nelle singole categorie, solo dell'ultima.

di giungere. In materia di legati, per esempio, dalle fonti si rileva che la prima deroga alla disposizione delle XII tavole fu quella della *lex Furia*; ad essa seguì la *lex Voconia*, poi la *Falcidia*, e la serie è chiusa. Quanto alla *lex Aquilia*, l'accenno ad ipotetiche leggi anteriori che potrebbe evincersi da un testo d'Ulpiano (1) è tanto più inattendibile in quanto la *lex Aquilia* pare, dal tipo arcaico di alcune sue norme, fra le leggi di diritto privato una delle più antiche, anche a prescindere dalla data tradizionale del 286 a. C., che la farebbe proprio coincidere col riconoscimento legale dei plebisciti.

Di più, queste leggi di diritto privato rappresentano un gruppo familiare ai giureconsulti dell'età imperiale, in quanto la loro efficacia — a differenza delle leggi di diritto pubblico — si perpetua per lo più anche nell'impero: basti dire che la maggioranza di esse ci è nota attraverso il *Corpus Iuris*, anche indipendentemente dalle fonti classiche direttamente conservate. Ora è da notare — e l'argomento mi pare non indifferente — che le istituzioni di Gaio, le quali rappresentano una trattazione elementare sì, ma organica, del diritto privato, non ci hanno fatto conoscere una sola legge nuova riferibile a questo campo, escluse le *leges de sponsu* e quelle procedurali, a rigore estranee: le diciassette leggi relative al diritto privato in senso stretto, di cui parla Gaio, ci erano già tutte note, se si prescinde dalla problematica *lex Ollinia*, citata in Gai, 4, 109, che secondo ogni verosimiglianza non è che un errore di trascrizione. Per queste ragioni, nonostante la scarsità delle notizie in fonti giuridiche e il silenzio quasi assoluto delle letterarie, io son d'avviso che non è per la legislazione di diritto privato che nelle nostre cognizioni siano da sospettare più gravi lacune.

Riassumendo, l'esame comparativo delle notizie relative alle singole leggi, fatta ragione della rispettiva provenienza, attesta anzitutto, nel periodo a cui ho circoscritto l'indagine, la grande preponderanza dei dati di Livio per tutte quelle rogazioni che non siano di carattere strettamente privatistico, e legittima quindi la presunzione che per il periodo corrispondente ai libri perduti 11-20 e, forse anche più, 46 seg., le lacune delle nostre cognizioni abbiano ad essere ben gravi. In secondo luogo, nel periodo 218-166 l'elenco che è dato desumere da Livio è, per il campo della legislazione di diritto pubblico in senso largo, se non del tutto, quasi completo: le notizie nuove che si desumono da altre fonti non sono se non integrazioni sporadiche di omissioni variamente spiegabili, sicchè la produzione dei comizi in quel periodo si può, a mio avviso, ritenere nota nella sua grande maggioranza: e se, comparata con quelle di altri periodi posteriori, non può a meno di sembrare modesta, ciò non dipende se non dal fatto che solo appresso, col trionfo delle tendenze democratiche, i comizi presero a legiferare in una serie di rapporti in ordine ai quali, prima, non erano stati interpellati se non affatto eccezionalmente. Quanto, infine, alla legislazione di diritto privato propriamente detta, la scarsità delle notizie in questo come in altri periodi corrisponde, come si disse, a una reale scarsità di produzione, di cui si è vista anche la spiegazione, e che perdura proprio fino all'ultima fase dell'attività comiziale.

(1) L. 1, pr., D. 9, 2: cfr. già su di esso le mie *Osservazioni*, ecc., p. 5, estr., n. 1.

126854 P